CAMERA DEI DEPUTATI N. 2316

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Ente « Casa Buonarroti » con sede in Firenze

Seduta del 4 maggio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI [a] — È caduto quest'anno l'anniversario del quarto centenario della morte di una delle personalità più grandi che l'umanità abbia espresso: Michelangelo Buonarroti.

Le onoranze che l'Italia ed il mondo intero hanno voluto rendere al genio di Michelangelo sono state grandi ed imponenti, ma tutti i maggiori spiriti del nostro tempo, in qualunque campo della cultura essi militino, sono concordi nel ritenere che le migliori onoranze non possono essere che quelle volte a potenziare sempre più gli studi sulla vita e sull'immensa opera di Michelangelo.

È a tale scopo che sottopongo alla vostra attenzione ed alla vostra approvazione il disegno di legge che tende a modificare l'organizzazione e ad incrementare il funzionamento della « Galleria Buonarroti » in Firenze, mutandone anche ufficialmente denominazione in quella di « Casa Buonarroti » (come d'altra parte viene comunemente chiamata).

Com'è noto, presso la « Casa Buonarroti » esiste un vastissimo e ancora non del tutto esplorato materiale di lettere e documenti riguardanti la vita e le opere dell'artista.

La « Casa Buonarroti » venne costituita in Ente morale sin dal 1857, a seguito della risoluzione del 13 luglio 1857 dal Granduca, con la quale Cosimo Buonarroti era autorizzato ad erigere in Ente morale la Galleria di sua proprietà allo scopo e nei modi indicati; risoluzione conclusa dal testamento non cupativo dello stesso Cosimo, steso pochi mesi dopo, e precisamente il 9 febbraio 1858 (tre giorni prima di morire), con il quale dava esecuzione « ai primitivi concetti e allo sviluppo insieme della venerata sovrana risoluzione ».

Con tale atto si concludeva gloriosamente il ciclo del ramo primogenito della famiglia Buonarroti, la quale attraverso tre secoli, per sette generazioni, aveva conservato, con gelosa venerazione, opere e scritti del grande Michelangelo, che divenivano « in perpetuo e mentre durerà il mondo », secondo quanto sino dal 1678 aveva voluto e stabilito Leonardo Buonarroti, « bene incommensurabile della città di Firenze, e per essa, di tutto il mondo civile ».

I preziosissimi scritti comprendono lettere di Michelangelo, altre a lui dirette da altissimi personaggi e da uomini semplici del suo tempo, lettere di tutti i membri della famiglia, tra le quali di particolare interesse quelle di Michelangelo il giovane, poeta e scrittore degli inizi del '500.

Sono stati inoltre acquisiti al patrimonio della « Casa Buonarroti » gli scritti di Giovanni Poggi su Michelangelo, che si riferiscono alla completa pubblicazione del carteggio,

frutto della intera vita del Poggi e non portati al termine, e quindi non pubblicati, per la sua scomparsa.

È su tale preziosissimo materiale che la « Casa » dovrà operare, curandone la pubblicazione già avviata nel complesso delle celebrazioni michelangiolesche; contemporaneamente l'Ente dovrà iniziare e portare a termine la pubblicazione del *corpus* dei disegni, per il quale è sin da ora assicurata la collaborazione del più grande studioso vivente di Michelangelo, il professore De Tolnay.

Completata tale imponente opera, che si protrarrà per parecchi anni, il compito del Centro studi sarà quello di potenziare sempre più gli studi sulla vita e sulle opere del grande genio.

Onorevoli colleghi, ritengo che tale iniziativa, che il disegno di legge sancisce, costituisca la migliore celebrazione di Michelangelo, e rappresenti per l'Italia uno stretto dovere verso uno dei suoi figli più grandi.

La spesa che graverà sull'Erario è piccola cosa di fronte ai risultati che l'istituzione potrà dare. È previsto infatti, per incrementare il funzionamento dell'Ente, una spesa annua di venti milioni, che dovrà servire per compensare le prestazioni di un direttore, di un assistente e del personale esecutivo e di custodia indispensabile allo svolgimento della prevista attività, per la pubblicazione, prima del *corpus* dei disegni, e poi, gradualmente, dei manoscritti e dei documenti conservati nella « Casa »; e inoltre per l'incremento della biblioteca specializzata. Le attuali scarse disponibilità dell'Ente derivanti dalla tassa d'ingresso e dagli affitti di alcuni locali, non consentono in alcun modo, infatti, di svolgere l'attività sopra illustrata.

Per gli oneri relativi al potenziamento dell'attrezzatura della « Casa » è prevista una spesa di lire 15 milioni.

In conseguenza dell'incremento della propria attività, sarà anche necessario predisporre un nuovo statuto della Casa Buonarroti, oltre ad un regolamento per il personale, e pertanto l'articolo 7 del disegno di legge prevede che a ciò dovrà provvedere il Consiglio di amministrazione dell'Ente, entro sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto di nomina.

Onorevoli colleghi, farei certamente torto alla vostra sensibilità se mi dilungassi ulteriormente sulla opportunità della legge che ho l'onore di presentarvi.

Voglio solo aggiungere che essa darà grande lustro alla nostra Patria e otterrà il pieno ed incondizionato consenso di tutti coloro, in Italia ed all'estero, che vedono in Michelangelo l'espressione del genio universale e sentono quindi il dovere di sempre meglio valorizzarne l'opera e l'insegnamento.

L'approvazione della legge coronerà le celebrazioni michelangiolesche con un atto non contingente, ma duraturo per l'avvenire.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente « Galleria Buonarroti », con sede in Firenze, il cui statuto fu approvato con decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 518, assume la denominazione di « Casa Buonarroti ».

L'Ente ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

L'Ente « Casa Buonarroti », in aggiunta ai propri fini istituzionali, promuove il progresso degli studi sulla vita e sull'opera di Michelangelo, cura la pubblicazione delle « Carte

Buonarroti » in suo possesso e provvede alla redazione e pubblicazione del *corpus* dei disegni di Michelangelo.

ART. 3.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto: dal prefetto della provincia di Firenze o da un suo delegato; dal sindaco della città di Firenze o da un suo delegato; dal soprintendente alle Gallerie di Firenze, dal direttore della biblioteca Mediceo Laurenziana; da uno studioso delle opere michelangiolesche scelto in una terna di nomi proposti dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Le funzioni di segretario-economo sono esercitate da un impiegato di concetto della soprintendenza alle Gallerie o della soprintendenza ai monumenti di Firenze, nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del competente soprintendente.

ART. 4.

Il Consiglio di amministrazione nomina il direttore dell'Ente con l'osservanza delle norme del regolamento organico di cui al successivo articolo 7. Al direttore, oltre alle attribuzioni che saranno definite nello statuto, spetta il compito di assicurare l'ordinato funzionamento dei servizi amministrativi e la buona conservazione del patrimonio artistico e bibliografico dell'Ente.

ART. 5.

Per l'attuazione dei fini previsti dal precedente articolo 2, il Consiglio di amministrazione dell'Ente può avvalersi, alle condizioni e con le modalità stabilite nel regolamento organico di cui al successivo articolo 7, dell'opera di persone, anche straniere, particolarmente esperte nel campo degli studi michelangioleschi.

ART. 6.

L'esercizio finanziario della Casa Buonarroti coincide con l'esercizio finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione e il conto consuntivo devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio ed entro il 30 aprile di ogni anno per il successivo inoltro al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Il riscontro della gestione è affidato a tre revisori dei conti, dei quali due sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro per il tesoro. Il collegio elegge nel proprio seno il presidente.

I membri del collegio durano in carica un triennio e possono essere confermati.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente, redigendo su di essi apposite relazioni, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria. Essi possono, altresì, assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 7.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto di nomina il Consiglio di amministrazione predisporrà il nuovo statuto dell'Ente nonché il regolamento per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del direttore e del restante personale.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato, mentre il regolamento sarà approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 8.

All'Ente « Casa Buonarroti » è concesso un contributo annuo nella misura di lire 35 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1965 si provvede con una aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, recante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.